

FIDUCIARIA E TRUST. OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO E REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

Adempimenti antiriciclaggio a carico di fiduciarie e trust. Il punto di vista di una trust company e di una fiduciaria

Avv. Fabrizio Vedana, amministratore Across Group

Associato fondatore e componente del consiglio direttivo di AssoAML

DECRETO LEGISLATIVO 231/07 – ARTICOLO 3

Comma 2

Rientrano nella categoria degli intermediari bancari e finanziari:

...

s) le società fiduciarie iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB;

Comma 3

a) Rientrano nella categoria di altri operatori finanziari: a) le società fiduciarie, diverse da quelle iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;

DECRETO LEGISLATIVO 231/07 – ARTICOLO 7

Le Autorita' di vigilanza di settore verificano il rispetto, da parte dei soggetti rispettivamente vigilati, degli obblighi previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni di attuazione.

A tal fine:

- a) adottano nei confronti dei soggetti rispettivamente vigilati, disposizioni di attuazione del presente decreto in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela;
- b) verificano l'adeguatezza degli assetti organizzativi e procedurali dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati;
- c) definiscono procedure e metodologie per la valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui gli intermediari rispettivamente vigilati sono esposti nell'esercizio della propria attivita';
- d) esercitano i poteri attribuiti dal presente decreto anche al fine di assicurare il rispetto delle norme tecniche di regolamentazione adottate ai sensi della direttiva.

ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO

- Adeguata verifica della clientela (artt. 17 – 30 d.lgs. 231/07)
- Obbligo di conservazione (artt. 31-34 d.lgs. 231/07)
- Obbligo di segnalazione (artt. 35-41 d.lgs. 231/07)
- Obbligo di astensione (art. 42 d.lgs. 231/07)
- Obbligo di comunicazione (artt. 46- 47 d.lgs. 231/07)
- Obbligo di dotarsi di procedure di whistleblowing (art. 48 d.lgs. 231/07)

FIDUCIARIE 106

Adeguate verifica della clientela

Provvedimento Banca d'Italia del 30 luglio 2019, entrato in vigore il 28 agosto 2019

Organizzazione, procedure, controlli interni

Provvedimento Banca d'Italia del 26 marzo 2019, entrato in vigore il 23 aprile 2019

Conservazione e utilizzo dati

Provvedimento Banca d'Italia del 24 marzo 2020, entrato in vigore il 31 dicembre 2020

Procedura sanzionatoria

Provvedimento del 15 gennaio 2019, in vigore dal 22 febbraio 2019

BANCA D'ITALIA DISPOSIZIONI SU FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO

Sezione III. Società fiduciarie iscritte nella sezione separata dell'albo di cui all'articolo 106 del TUB

L'attività delle società fiduciarie iscritte nella sezione separata dell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB, che comprende tra l'altro l'amministrazione di patrimoni e l'intestazione fiduciaria di pacchetti azionari, è vulnerabile al rischio di riciclaggio, in quanto potenzialmente idonea a limitare la trasparenza della proprietà o della gestione di determinati beni.

Le società assicurano che, nell'adempimento degli obblighi antiriciclaggio, siano coinvolte tutte le strutture operative e le funzioni aziendali, in coerenza con l'attività svolta in via prevalente dalla società, con il profilo e le caratteristiche della clientela, con le diverse tipologie di beni conferiti in amministrazione fiduciaria.

Le peculiarità del rapporto tra società fiduciarie e clientela richiedono una specifica attenzione al momento della relativa instaurazione, potendo in tale fase emergere elementi rilevanti ai fini dell'individuazione di anomalie.

Misure di adeguata verifica calibrate sull'intera durata del rapporto rendono necessario che le società adottino strumenti informativi in grado di organizzare ed elaborare, anche in forma sintetica, tutti i dati utili per monitorare con la massima efficacia ogni concreto profilo di rischio: informazioni essenziali su ciascun cliente (capacità economica, attività professionale, profilo economico e finanziario, ecc.); motivi del ricorso all'amministrazione fiduciaria; eventuali operazioni inusuali poste in essere; eventuali incongruenze rispetto al profilo economico o professionale, da valutare secondo parametri sia quantitativi (importo e frequenza delle operazioni) sia qualitativi (tipologia e caratteristiche di utilizzo dei servizi).

Particolare attenzione va posta alle operazioni condotte e concluse autonomamente dal fiduciante, senza l'intervento o il preventivo assenso della società fiduciaria (cd. operazioni "franco valuta"), anche nel caso in cui queste operazioni vengano perfezionate attraverso il sistema bancario. Le società, in sede di stipula del contratto fiduciario, concordano per iscritto con il cliente modalità atte a ottenere la tempestiva comunicazione di tali operazioni, nonché misure idonee ad assicurarne la valutazione da parte delle società fiduciarie e la necessaria trasparenza informativa ai fini del rispetto della normativa antiriciclaggio.

FIDUCIARIE NON ISCRITTE ALL'ALBO 106. I CODICI DI AUTODISCIPLINA

Assofiduciaria alla fine dell'anno 2020 ha emanato, d'intesa con il MISE, tre diversi codici di autodisciplina recanti disposizioni:

- SU ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI INTERNI
- IN MATERIA DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
- CONSERVAZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI, DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI

FIDUCIARIE NON ISCRITTE ALL'ALBO 106. LO SCHEMA DI POLICY ANTIRICICLAGGIO

Assofiduciaria alla fine dell'anno 2020 ha anche emanato uno schema di policy antiriciclaggio avente l'obiettivo di offrire una definizione della struttura organizzativa, di regole e principi a cui la Fiduciaria si attiene per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

La Policy definisce le linee guida per la prevenzione, la mitigazione e la gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nella Fiduciaria, tenuto conto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti e delle best practice comunemente adottate.

FIDUCIARIE NON ISCRITTE ALL'ALBO 106. LO SCHEMA DI POLICY ANTIRICICLAGGIO

In particolare, nella Policy sono formalizzati i principi generali inerenti:

- il processo di adeguata verifica della clientela, con riferimento anche alle misure di adeguata verifica semplificata e rafforzata;
- il sistema di conservazione dei dati, documenti e delle informazioni ai fini antiriciclaggio;
- il sistema dei controlli interni;
- il processo di segnalazione di operazioni sospette;
- i ruoli e le responsabilità degli Organi e delle altre unità organizzative aziendali;
- i principi generali che caratterizzano la struttura organizzativa e le modalità di presidio del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nella Fiduciaria.

FIDUCIARIE NON ISCRITTE ALL'ALBO 106. LO SCHEMA DI MANUALE ANTIRICICLAGGIO

Assofiduciaria ha anche predisposto uno schema di Manuale antiriciclaggio.

Nel citato documento e nei suoi 12 allegati vengono definite responsabilità, compiti e modalità operative nella gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, avuto riguardo al Decreto Legislativo 231/2007 come modificato dai Decreti Legislativi 90/2017 (attuativo della quarta direttiva antiriciclaggio) e 125/2019 (attuativo della quinta direttiva antiriciclaggio).

FIDUCIARIE NON ISCRITTE ALL'ALBO 106. LO SCHEMA DI MANUALE ANTIRICICLAGGIO

Assofiduciaria ha anche predisposto uno schema di Manuale antiriciclaggio.

Nel citato documento e nei suoi 12 allegati vengono definite responsabilità, compiti e modalità operative nella gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, avuto riguardo al Decreto Legislativo 231/2007 come modificato dai Decreti Legislativi 90/2017 (attuativo della quarta direttiva antiriciclaggio) e 125/2019 (attuativo della quinta direttiva antiriciclaggio).

FIDUCIARIA E REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI E DEI TRUST

Il legale rappresentante della fiduciaria (come srl o spa) dovrà, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 d.lgs. 231/07, comunicare al registro delle imprese le informazioni relative ai titolari effettivi ovvero dei propri soci non quelli dei propri fiduciari!!!!

Se la fiduciaria assume incarichi di trustee dovrà anche assolvere agli obblighi comunicativi previsti dall'articolo 21, comma 3, in capo ai trust.

La fiduciaria, come tutti gli altri soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio (i.e. banche, professionisti, ecc.), potrà poi avere accesso al registro dei titolari effettivi e a quello dei trust nei termini e con le modalità previste dall'articolo 21, comma 4 lett. d, del d.lgs. 231/07.

NEW ENTRY ANCHE AI FINI ANTIRICICLAGGIO

Mandati aventi ad oggetto criptovalute

Mandati aventi ad oggetto PIR alternativi

Mandati aventi ad oggetto la posizione di beneficiario di polizza

GRAZIE!

Avv. Fabrizio Vedana
vedana@acrossgroup.it
www.acrossgroup.it